

Roma, 13 marzo 2020

Prot.N.109/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Direttiva Ministra Pa 2/2020. Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni***Care amiche e cari amici,*

vi invio in allegato la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020 che, con l'obiettivo di garantire uniformità e coerenza nell'applicazione delle disposizioni adottate in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fornisce nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche (ad esclusione dei servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto).

La direttiva specifica anzitutto che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, garantendo comunque lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici.

Per tali motivi, dovendo garantire la limitazione della presenza fisica del personale negli uffici ai soli casi in cui sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e di quelle indifferibili, con riferimento sia all'utenza interna (ad esempio: pagamento stipendi, attività logistiche per l'apertura e la funzionalità dei locali) che esterna, **la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile.**

L'art. 14 della legge 124/2015 non prevede una soglia massima di lavoratori che prestano la propria attività in modalità agile, per cui l'attuale situazione emergenziale ne giustifica il ricorso come strumento ordinario. A tal fine, oltre alla possibilità di attivare lo smart working in deroga agli obblighi informativi e agli accordi individuali regolati dalla legge 81/2017, la direttiva ribadisce che le amministrazioni, con l'**obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse**, devono prevedere modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Inoltre, sarà possibile ricorrere allo smart working anche nei casi in cui, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi.

Per quelle attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni adottano strumenti alternativi, tra i quali:

- forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi;
- fruizione delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro. **Si tratta di una importante precisazione che esclude, pertanto, la possibilità di utilizzare ferie di competenza dell'anno corrente a copertura delle assenze correlate all'emergenza epidemiologica in atto.**

La direttiva specifica inoltre che per limitare gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, le amministrazioni devono individuare un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza di tale personale.

Con riferimento alla disciplina delle assenze la direttiva non fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 19 comma 3 del d.l. 9/2020 che consente di considerare le assenze correlate ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico come servizio prestato a tutti gli effetti. Al momento è diffusa una interpretazione restrittiva della norma che limita l'applicazione dell'art. 19 comma 3 alle sole assenze riconducibili ai provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, e ogni altro Ministro competente e dai Presidenti delle Regioni se riguardano una o alcune regioni (art. 3, comma 1, d.l. n. 6/2020). Considerando che attenersi a tale orientamento interpretativo significherebbe vanificare la ratio della norma, finalizzata invece ad introdurre una specifica causale giustificativa alle succitate assenze, è opportuno invitare amministrazioni, enti e aziende a considerare che ogni assenza correlata a provvedimenti di contenimento epidemiologico, riconducibile alle ipotesi menzionate all'art. 1 e 2 del d.l. 6/2020, rientra nell'alveo dell'art. 19 comma 3, a prescindere da quale sia l'atto e il soggetto competente nel disporli. Tale impostazione interpretativa – che allo stato attuale non è contemplata esplicitamente dalla direttiva in commento e che pertanto può essere utilizzata solo se accolta dalle amministrazioni - potrebbe consentirci di richiedere l'applicazione dell'art. 19 comma 3, in via residuale rispetto agli strumenti alternativi richiamati dalle norme e sopra cennati, per quei lavoratori che non siano chiamati ad assicurare la presenza fisica negli uffici (per le attività ritenute indifferibili) e la cui attività non possa essere oggetto di lavoro agile.

La direttiva 2/2020 prevede anche ulteriori misure di prevenzione gravanti sulle amministrazioni quali:

- stante la necessità di evitare eventi aggregativi di qualsiasi natura, **nell'ambito delle attività indifferibili, ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale.** Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono garantite prioritariamente con modalità telematica o comunque in modo da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui ciò non sia possibile, **gli accessi negli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti e deve essere mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori e l'utenza. L'ingresso nelle sedi istituzionali è consentito a soggetti esterni nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili.** Alla luce di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, le amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei

lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e comunque sono chiamate ad adottare apposite misure di turnazione in modo da evitare l'assembramento di persone.

- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, sono **sospesi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, in Italia o all'estero**. Si specifica che per il personale in servizio all'estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati
- su tutto il territorio nazionale **fino al 3 aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali** ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e della protezione civile oltre che delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
- le amministrazioni devono rendere disponibili nei propri locali, anche se non aperti al pubblico, strumenti per l'igiene e la pulizia della cute, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Inoltre, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.
- le amministrazioni devono diffondere con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna, le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

Dobbiamo vigilare sul rispetto di quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo e dalla Direttiva in commento, monitorando le situazioni critiche e sollecitando le amministrazioni ad adottare le misure richieste dai provvedimenti e dalla direttiva richiamata che, individuando il lavoro agile come modalità ordinaria, richiedono di limitare la presenza fisica alle sole attività indifferibili. Nei casi nei quali le amministrazioni espongano i lavoratori e le lavoratrici, chiamati a svolgere il proprio lavoro in presenza fisica a rischi immotivati - senza garantire le distanze interpersonali adeguate e senza adottare le necessarie misure volte ad evitare l'assembramento di persone - va valutata la possibilità di diffidare le amministrazioni stesse per le eventuali conseguenze derivanti dai mancati adempimenti. Tali azioni vanno, però, esercitate con il massimo senso di responsabilità, in un momento così delicato della vita del Paese, attendendosi scrupolosamente al dettato normativo e agli obiettivi richiamati dai provvedimenti stessi.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: Direttiva 2_2020

